

**Dipartimento Infrastrutture e Mobilità**

Via Gazzoletti, 33 – 38122 Trento

P +39 0461 497661

F +39 0461 497470

@ dim@provincia.tn.it

@ dim@pec.provincia.tn.it

Egredi Signori

Direttore generale della Provincia

Dirigenti Generali

Responsabili dei Progetti speciali

Dirigenti di Servizio

Dirigenti di Agenzie

Enti Strumentali della Provincia

LORO SEDI

Trento, - 3 NOV. 2016

Prot. n. 572680/0330

Oggetto: Prime indicazioni per l'applicazione D.M. del 24/12/2015 che approva i "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la progettazione e gestione dei cantieri della pubblica amministrazione" (cd. CAM Edilizia).

Si forniscono prime indicazioni per l'applicazione D.M. del 24/12/2015, che approva i "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la progettazione e gestione dei cantieri della pubblica amministrazione" (cd. CAM Edilizia), d'intesa con l'Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) e l'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente (APPA).

La Legge 28/12/2015 n. 221, pubblicata nella G.U. n. 13 del 18.1.2016, ed entrata in vigore il 2 febbraio 2016, reca innovative disposizioni finalizzate ad agevolare, nell'ambito dei contratti pubblici, l'applicazione di criteri ambientali minimi previsti dal Piano d'Azione Nazionale per il Green Public Procurement adottato dal Ministero per l'ambiente.

In particolare con questa legge è stato previsto l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di inserire *"nella documentazione di gara pertinente, almeno delle specifiche tecniche e delle*

clausole contrattuali contenute” in decreti ministeriali relativi ai criteri minimi ambientali ed attinenti a categorie di beni, servizi e lavori pubblici.

L'obbligatorietà di rispettare i criteri minimi ambientali negli appalti pubblici attiene quindi solo agli ambiti individuati con i suddetti decreti ministeriali; fra tali decreti è stato adottato anche il D.M. del 24/12/2015 (pubblicato il 21/1/2016) che approva (nell'allegato 1) i “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la progettazione e gestione dei cantieri della pubblica amministrazione” (cd. CAM Edilizia).

Questo decreto riguarda i criteri ambientali minimi da applicare negli affidamenti di servizi di progettazione e negli affidamenti di lavori, relativi a nuove costruzioni, ristrutturazioni e manutenzioni di edifici ed alla gestione dei cantieri (punto 1.1. del CAM).

A seguito dell'emanazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 (“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”) la disciplina in materia è stata oggetto di modifica normativa. Il D.Lgs. n. 50/2016 ha abrogato gli articoli 16, 18 e 19 della legge n. 221/2015, recependone i contenuti, ed ha stabilito all'art. 71 che i bandi di gara devono contenere i criteri ambientali minimi di cui all'articolo 34 del medesimo decreto.

L'art. 34 co. 1, a cui rinvia l'art. 71 D.lgs. 50/2016, prevede a sua volta che “1. Le stazioni appaltanti *contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, a quanto specificamente previsto nell'articolo 144*”.

Il co. 2 dell'art. 34 stabilisce altresì la possibilità di considerare i criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1 quali criteri premiali da considerare in sede di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il D.lgs. 50/2016 ha quindi introdotto nell'ordinamento nazionale nuove norme in materia di appalti con finalità ambientali; si ritiene pertanto che tale disposizione non sia immediatamente vigente nell'ordinamento provinciale, ma debba essere oggetto di adeguamento ai sensi del d.lgs. 266/92.

In mancanza di adeguamento dell'ordinamento provinciale alle norme sopravvenute sopra citate, si specifica che **a partire dal 19 ottobre 2016 è necessario inserire le specifiche tecniche e le clausole contrattuali, contenute nei criteri ambientali minimi adottati, nei progetti affidati dopo tale data (19 ottobre 2016) e relativi a nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici, adeguando conseguentemente gli atti di gara, relativamente agli affidamenti sia di servizi di progettazione sia di lavori.**

Il CAM edilizia prevede quattro sezioni principali: la selezione dei candidati (punto 2.1), le specifiche tecniche di base (punti 2.2, 2.3 e 2.4 per la progettazione e punto 2.5 per la gestione del cantiere), i criteri premianti (punto 2.6), le condizioni di esecuzione dell'appalto o clausole contrattuali (punto 2.7).

Nella premessa del CAM edilizia è chiarito che le stazioni che vogliono qualificare come “verde” la propria gara d'appalto, ai sensi del PAN-GPP, devono recepire almeno le indicazioni relative alle specifiche tecniche, clausole contrattuali/condizioni di esecuzione e selezione dei concorrenti.

A quest'ultimo riguardo, Il DM stabilisce (punto 2.1) che l'appaltatore deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale, mediante il possesso di una registrazione EMAS o di una certificazione secondo ISO14001 o altra certificazione accettata a livello europeo o internazionale; in mancanza di queste certificazioni, l'appaltatore può dimostrare la sua capacità mediante altre prove relative a misure equivalenti di gestione ambientale, secondo le indicazioni del DM stesso. Peraltro, considerato che l'art. 84 del d.lgs. 50/2016 prevede il sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, senza comprendere le predette certificazioni in materia ambientale, e che l'art. 34 del medesimo decreto legislativo si limita ad imporre l'inserimento negli atti di gara di prescrizioni tecniche e clausole contrattuali, nelle procedure di gara di lavori, in attesa degli specifici bandi-tipo di ANAC, il possesso delle capacità di cui al punto 2.1. del suddetto DM non risulta costituire requisito di accesso alle gare stesse.

Il CAM edilizia prevede anche dei criteri premianti (punto 2.6) che possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Si evidenzia, infine, la necessità di prevedere in contratto un adeguato sistema di controlli e sanzioni (es. penali economiche) correlato agli obblighi imposti all'appaltatore in fase di esecuzione dell'appalto.

Considerata la clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 216 del D.Lgs. 50/2016 e considerato che il decreto in oggetto stabilisce che le amministrazioni appaltanti, qualora si determino di procedere con un appalto “verde” devono assicurarsi che la progettazione sia affidata a professionisti abilitati e iscritti negli albi professionali, in possesso di comprovata esperienza, ne segue che il CAM edilizia si applica ai progetti per i quali alla data del 19 ottobre 2016 non sia stata ancora affidata la progettazione.

Distinti saluti.


IL DIRIGENTE GENERALE
ing. Raffaele De Cola